

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2018

D.g.r. 2 agosto 2018 - n. XI/499
Contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel settore delle MPMI attraverso l'adozione di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli ad uso commerciale N1 ed N2 a basso impatto ambientale - Definizione dei criteri

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Viste:

- la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali»;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;

Richiamate:

- la d.g.r. 11 settembre 2013 n. X/593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la d.g.r. 3 aprile 2017 n. X/6438 che ha dato avvio all'aggiornamento del PRIA definendo, in particolare, i contenuti, le finalità, le fasi e le tempistiche dell'aggiornamento del piano;
- d.g.r. n. 7 Giugno 2017 n. X/6675 che ha approvato lo schema del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano;
- l'Accordo di Programma di bacino padano, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria;
- la d.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095, così come integrata dalla d.g.r. 12 Gennaio 2018, n. X/7696, che ha stabilito nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017;

Dato atto che:

- in attuazione dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017 con decreto n. 221 del 30 agosto 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato istituito il Programma di cofinanziamento degli interventi per la sostituzione di autoveicoli e veicoli commerciali inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale e sono stati destinati a tale scopo 2.000.000,00 di euro a favore di Regione Lombardia;
- con successivo decreto direttoriale RINDEC - 2017 - 0000139 del 21 settembre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati impegnati 2.000.000,00 di euro a favore di Regione Lombardia per l'attuazione del suddetto Programma;
- l'art. 2 comma 1 del decreto direttoriale RINDEC - 2017 - 0000139 del 21 settembre 2017 dispone che il Ministero provvederà al trasferimento delle risorse a favore delle Regioni beneficiarie una volta che queste abbiano deliberato l'istituzione del programma regionale di contributi, definendo altresì le modalità di rendicontazione e i benefici ambientali conseguenti;

Considerato necessario, ai fini del miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell'aria, incentivare la rottamazione dei veicoli commerciali benzina fino ad euro 1/I incluso e/ o diesel fino ad euro 4/IV incluso, attraverso la concessione di incentivi per l'acquisto di veicoli innovativi meno inquinanti;

Ritenuto, in continuità con l'azione regionale svolta per lo sviluppo e la qualificazione della rete distributiva dei carburanti e in particolare del prodotto metano, classificare i veicoli a metano insieme ai veicoli ibridi, ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui alla presente deliberazione;

Richiamate:

- la d.g.r. 11 aprile 2016, n. X/5009 avente ad oggetto «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
- la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6790 del avente ad oggetto «Determinazioni in merito all'adozione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo. Approvazione delle linee guida»;
- la d.g.r. 28 giugno 2018, n. XI/256 avente ad oggetto «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo - Approvazione del programma d'azione 2018 e della relazione sulle Attività 2017»;

Dato atto che nell'Asse 2 del Programma d'azione 2018 di cui alla richiamata d.g.r. 28 giugno 2018, n. XI/256 è inclusa l'azione per la sostituzione dei veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni, per un valore complessivo di 4.000.000,00 di euro di cui 2.000.000,00 di risorse regionali e 2.000.000,00 di risorse statali;

Preso atto che la Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, attraverso la procedura telematica d'urgenza, ha approvato in data 30 luglio 2018 la misura per la sostituzione dei veicoli di cui alla presente deliberazione nell'ambito del Programma d'Azione 2018, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 6.000.000,00;

Dato atto che la copertura finanziaria della misura è assicurata come segue:

- euro 2.000.000,00 di risorse statali a valere sul capitolo vincolato 9.08.203.13524 del bilancio 2019 che saranno trasferite a favore di Regione Lombardia a seguito dell'approvazione della presente deliberazione che istituisce il programma regionale di contributi e della definizione delle modalità di rendicontazione e dei benefici ambientali conseguenti;
- euro 4.000.000,00 di risorse regionali a valere sul capitolo 9.08.203.6848 del bilancio 2019 per il cofinanziamento degli interventi di sostituzione di veicoli inquinanti, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

Stabilito:

- di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore e gestore della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013;

- di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari € 6.000.000,00 di cui 4.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e 2.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.13524 del bilancio 2019;
- di trasferire le risorse relative alla dotazione finanziaria a Unioncamere Lombardia per la realizzazione delle azioni secondo le modalità previste dalla richiamata d.g.r. 30 giugno 2017 n. X/6790;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);

Ritenuto che:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- non sarà prevista la cumulabilità degli incentivi della misura di cui all'allegato A con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Dato atto che trattandosi di interventi per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie non si applica l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in quanto le caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma e dalla circolare del 17 luglio 2003 «Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 72 della Legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003);

Ritenuto necessario approvare i criteri della misura per sostenere le micro, piccole e medie imprese aventi almeno una sede operativa in Lombardia nella rottamazione dei veicoli commerciali, benzina fino ad euro 1/1 incluso e/ o diesel fino ad euro 4/IV incluso, attraverso la concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli meno inquinanti;

Visti:

- l'Allegato A «Contributi per l'acquisto di nuovi veicoli ad uso commerciale a basso impatto ambientale a favore

delle micro, piccole e medie imprese - criteri per l'attuazione della misura», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l'Allegato B «Schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, ANFIA, UNRAE, Federauto e Federmotorizzazione per l'attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la promozione della sostituzione di veicoli inquinanti ad uso commerciale in conto proprio con veicoli a basso impatto ambientale», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- con successivi provvedimenti del Dirigente della Struttura Aria si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il Protocollo di intesa di cui all'Allegato B sarà sottoscritto dal Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima e dal Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui all'Allegato B non comporta oneri sul bilancio regionale;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Contributi per l'acquisto di nuovi veicoli ad uso commerciale a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese - criteri per l'attuazione della misura», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di approvare l'Allegato B «Schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, Anfia, Unrae, Federauto e Federmotorizzazione per l'attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la promozione della sostituzione di veicoli inquinanti ad uso commerciale in conto proprio con veicoli a basso impatto ambientale», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari € 6.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 2.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.13524 del bilancio 2019.

4. di individuare Unioncamere Lombardia quale attuatore e gestore della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115.

5. di trasferire le risorse relative alla dotazione finanziaria a Unioncamere Lombardia per la realizzazione delle azioni secondo le modalità previste dalla richiamata d.g.r. 30 giugno 2017 n. X/6790.

6. di prevedere che i provvedimenti attuativi degli interventi di cui all'allegato A siano attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis») e 6 (controlli) del sopra richiamato Regolamento (UE).

7. di demandare al Dirigente della Struttura Aria l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione nel rispetto dei criteri di cui alla presente deliberazione,

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2018

nonché gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

8. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni.

9. di demandare la sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui all'Allegato B al Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima ed al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico.

10. di dare atto che la sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui all'Allegato B non comporta oneri sul bilancio regionale.

11. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A

Titolo	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI AD USO COMMERCIALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE - CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Finalità	<p>L'intervento è finalizzato a supportare le micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Lombardia in un percorso di innovazione con lo scopo di incentivare la rottamazione di un veicolo commerciale, benzina fino ad euro 1/l incluso e/o diesel fino ad Euro 4/IV incluso, con conseguente acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un nuovo veicolo ad uso commerciale e industriale (N1 e N2) a basso impatto ambientale, ai fini del miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell'aria.</p> <p>Sostenere i veicoli a basso impatto ambientale rappresenta anche un'opportunità dal punto di vista industriale per l'implementazione, lo sviluppo e la produzione di tali veicoli e dei relativi componenti per posizionare l'industria automobilistica italiana in un'alternativa tecnologica chiave per il futuro del settore.</p>
R.A. PRS XI Lgs.	Ter.09.08, Eco 14.1 e 14.2
Soggetti beneficiari	<p>Micro, Piccole e Medie Imprese (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015) aventi sede operativa in Lombardia che rottamano un veicolo per il trasporto in conto proprio benzina fino ad euro 1/l incluso e/o diesel fino ad Euro 4/IV incluso e acquistano, anche nella forma del leasing finanziario, un veicolo N1 o N2, per il trasporto in conto proprio, elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In), metano esclusivo e GPL esclusivo, metano e GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL).</p> <p>Sono escluse dalla partecipazione al presente bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli facenti parte della sezione A: AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; - le imprese di trasporto in conto terzi, secondo quanto previsto all'art. 3 del Regolamento UE 1407/2013, iscritti al relativo albo.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 6.000.000,00

Fonte di finanziamento	€ 4.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 € 2.000.000,00 a valere sul capitolo 13524 del bilancio 2019																													
Tipologia ed entità dell'agevolazione	<p>L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto proporzionale alla massa/peso del veicolo e limitatamente alla gamma di veicoli N1 ed N2 (gli N3 -sopra le 12t- sono esclusi) secondo la tabella seguente.</p> <table border="1" data-bbox="454 737 1186 999"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">N1</th> <th colspan="2">N2</th> </tr> <tr> <th>1 - 1,49 t</th> <th>1,5 - 2,49 t</th> <th>2,50 - 3,49 t</th> <th>3,5 - 7 t</th> <th>>7 ≤12t</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELETTRICO PURO</td> <td>€ 4.000</td> <td>€ 5.000</td> <td>€ 5.500</td> <td>€ 7.000</td> <td>€ 8.000</td> </tr> <tr> <td>IBRIDO (Full Hybrid o Hybrid Plug In) METANO (MONO E BIFUEL)</td> <td>€ 3.000</td> <td>€ 3.500</td> <td>€ 4.000</td> <td>€ 6.000</td> <td>€ 7.000</td> </tr> <tr> <td>GPL (MONO E BIFUEL)</td> <td>€ 2.000</td> <td>€ 2.500</td> <td>€ 3.000</td> <td>€ 4.500</td> <td>€ 6.000</td> </tr> </tbody> </table>		N1			N2		1 - 1,49 t	1,5 - 2,49 t	2,50 - 3,49 t	3,5 - 7 t	>7 ≤12t	ELETTRICO PURO	€ 4.000	€ 5.000	€ 5.500	€ 7.000	€ 8.000	IBRIDO (Full Hybrid o Hybrid Plug In) METANO (MONO E BIFUEL)	€ 3.000	€ 3.500	€ 4.000	€ 6.000	€ 7.000	GPL (MONO E BIFUEL)	€ 2.000	€ 2.500	€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000
	N1			N2																										
	1 - 1,49 t	1,5 - 2,49 t	2,50 - 3,49 t	3,5 - 7 t	>7 ≤12t																									
ELETTRICO PURO	€ 4.000	€ 5.000	€ 5.500	€ 7.000	€ 8.000																									
IBRIDO (Full Hybrid o Hybrid Plug In) METANO (MONO E BIFUEL)	€ 3.000	€ 3.500	€ 4.000	€ 6.000	€ 7.000																									
GPL (MONO E BIFUEL)	€ 2.000	€ 2.500	€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000																									
Regime di aiuto	<p>Gli aiuti alle MPMI sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".</p> <p>Qualora la concessione del beneficio comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso non potrà essere concesso.</p>																													
Interventi ammissibili	<p>Sono ammissibili investimenti per l'acquisto di veicoli commerciali N1 o N2, utilizzati per il trasporto in conto proprio, elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In), metano esclusivo e GPL esclusivo, metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL), alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contestuale rottamazione di un veicolo commerciale (benzina fino a euro 1/l incluso e/o diesel fino ad Euro 4/IV incluso); - applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali. Il prezzo di listino di riferimento è quello definito alla data del 2 agosto 2018. <p>Ciascuna impresa può presentare fino a due domande di contributo a valere sulla presente misura (a fronte di due veicoli commerciali rottamati di proprietà dell'impresa stessa).</p>																													

Spese ammissibili	<p>Sono ammesse a contributo le spese al netto dell'IVA per l'acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di veicoli commerciali N1 o N2, utilizzati per il trasporto in conto proprio, elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In), metano esclusivo e GPL esclusivo, metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL).</p> <p>I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia.</p> <p>La data di acquisto rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione devono essere successive alla data di richiesta di contributo di cui alla presente misura.</p> <p>In caso di leasing finanziario, l'impresa utilizzatrice deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo.</p>
Tipologia della procedura	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, entro novanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa “a sportello” con prenotazione delle risorse, in finestre temporali stabilite nel bando attuativo di successiva emanazione, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie temporali.</p> <p>Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e le valutazioni avverranno nelle finestre temporali stabilite nel bando attuativo di successiva emanazione.</p> <p>Ogni procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica dell'intervento inerente tutte le richieste di contributo pervenute nelle finestre temporali stabilite dal bando attuativo di successiva emanazione.</p> <p>L'istruttoria formale e tecnica verrà effettuata da Unioncamere Lombardia, anche tramite le Camere di Commercio, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda assegnato dalla procedura on line per ogni finestra temporale.</p>
Istruttoria e valutazione	<p>Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa.</p>

	<p>Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Aria della Direzione Generale Ambiente e Clima.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata da Unioncamere Lombardia, anche attraverso le Camere di Commercio, ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione, in coerenza con i presenti criteri. <p>L'istruttoria tecnica sarà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, anche attraverso le Camere di Commercio, sulla base del criterio di valutazione di sostenibilità ambientale del veicolo acquistato.</p> <p>Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100.</p> <p>Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse al contributo in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, all'interno delle finestre temporali stabilite nel bando attuativo di successiva emanazione.</p> <p>Al termine delle fasi istruttoria e tecnica, Unioncamere Lombardia procederà alla trasmissione degli esiti al responsabile del procedimento che provvederà all'approvazione l'elenco degli ammessi, mediante apposito provvedimento.</p> <p>Il termine massimo di conclusione del procedimento sarà di 90 giorni a decorrere dalla chiusura di ogni finestra temporale stabilita nel bando attuativo.</p>
Soggetto Gestore	<p>Il soggetto gestore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - fornire a Regione Lombardia la pianificazione degli interventi attuativi della presente deliberazione e il relativo

	<p>cronoprogramma;</p> <ul style="list-style-type: none">- effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità. <p>Al soggetto gestore saranno trasferite le risorse regionali secondo le modalità di cui alla DGR 30 giugno 2017 n. X/6790, a seguito dell'invio di attestazioni periodiche che certifichino, sulla base della verifica delle rendicontazioni ricevute dai beneficiari dei contributi regionali, l'importo da erogarsi a ciascuno di essi determinato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute.</p>
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo è erogato ai beneficiari da Unioncamere Lombardia, anche tramite le Camere di Commercio competenti territorialmente, a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

**SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
REGIONE LOMBARDIA
E
UNONCAMERE LOMBARDIA
E
ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE**

**PER L'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE COMUNI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELL'ARIA** ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELLA SOSTITUZIONE DI VEICOLI
INQUINANTI AD USO COMMERCIALE IN CONTO PROPRIO CON VEICOLI A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE

Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, nelle
persone del Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima Dott. Mario Nova
e del Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico Dott. Paolo Mora

e

Unioncamere Lombardia, con sede legale in Milano, Via Oldofredi, 23 nella persona
del Direttore Operativo Dott. Maurizio Colombo

e

ANFIA, con sede legale in _____, nella persona di
_____;

e

UNRAE con sede legale in _____, nella persona di
_____;

e

FEDERAUTO con sede legale in _____, nella persona di
_____;

e

FEDERMOTORIZZAZIONE con sede legale in _____, nella
persona di _____;

tutti d'ora innanzi congiuntamente definiti le "Parti"

VISTI

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali»;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- la D.G.R. 11 settembre 2013 n. X/593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la D.G.R. 3 aprile 2017 n. X/6438 che ha dato avvio all'aggiornamento del PRIA definendo, in particolare, i contenuti, le finalità, le fasi e le tempistiche dell'aggiornamento del piano;
- D.G.R. n. 07 Giugno 2017 n. X/6675 che ha approvato lo schema del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano;
- l'Accordo di Programma di bacino padano, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria;
- la D.G.R. 18 settembre 2017, n. X/7095, così come integrata dalla D.G.R. 12 Gennaio 2018, n. X/7696, che ha stabilito nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017;
- la D.G.R. _____ che ha destinato 6.000.000,00 di euro per la concessione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese per

l'acquisto di veicoli ad uso commerciale a basso impatto ambientale previa rottamazione di un veicolo commerciale, fino ad euro 1/I benzina incluso e fino ad Euro 4/IV diesel incluso;

CONSIDERATO

- che è interesse di Regione Lombardia e delle Associazioni di rappresentanza della filiera automobilistica mettere in atto iniziative comuni per promuovere la misura di Regione Lombardia a favore della sostituzione dei veicoli commerciali inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale che favoriscono il miglioramento della qualità dell'aria (di seguito Bando);

RITENUTO OPPORTUNO

- definire, attraverso il presente rapporto di collaborazione, le modalità di cooperazione tra Regione Lombardia e le associazioni di rappresentanza della filiera automobilistica per massimizzare gli effetti del Bando, creando sinergie sul fronte della promozione e facilitando per i beneficiari la fase di presentazione delle domande di contributo.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

Le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione per definire, attraverso il presente rapporto di collaborazione, le modalità di cooperazione per massimizzare gli effetti positivi del Bando regionale, creando sinergie sul fronte della promozione e facilitando per i beneficiari la fase di presentazione delle domande di contributo. Il Protocollo intende perseguire le seguenti finalità:

- ✓ miglioramento dei servizi dei concessionari associati alle associazioni firmatarie del presente protocollo per promuovere la misura regionale tra i clienti target del Bando;
- ✓ supporto della clientela che perfeziona l'acquisto di un veicolo commerciale ad uso proprio N1 e N2 con massa inferiore alle 12 tonnellate nella fase di presentazione della domanda di contributo;
- ✓ sinergia tra le campagne promozionali di vendita delle case produttrici e dei concessionari associati alle associazioni firmatarie del presente

protocollo e gli incentivi regionali al fine di incrementare i benefici economici per i clienti potenziali beneficiari del contributo regionale.

Articolo 3 – Ambiti di intervento

Le Parti concordano di individuare i seguenti ambiti d'intervento all'interno dei quali si concretizzerà il rapporto di collaborazione:

1. promozione e comunicazione del Bando regionale;
2. semplificazione delle procedure per la presentazione della domanda di contributo e supporto al beneficiario in fase di caricamento della domanda di contributo;
3. massimizzazione dei benefici economici per i clienti attraverso lo stimolo all'adozione di promozioni e sconti economici individuati dal produttore e dal concessionario nel rispetto della disciplina della libera concorrenza e con l'impegno a garantire l'effettuazione di uno sconto minimo sul prezzo base alla data di emanazione del provvedimento.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

Le parti si impegnano nella programmazione e realizzazione congiunta delle iniziative di promozione e diffusione del Bando.

Regione Lombardia si impegna a semplificare l'iter di presentazione della domanda di contributo in fase di predisposizione del bando attuativo al fine di consentire ai richiedenti il contributo di potersi avvalere del supporto del concessionario per la fase di presentazione della domanda.

Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore del bando si impegna a semplificare la modalità di presentazione della domanda sulla propria piattaforma informatica al fine di consentire ai richiedenti il contributo di potersi avvalere del supporto del concessionario per la fase di presentazione della domanda.

UNRAE, ANFIA, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE si impegnano a:

- organizzare campagne di comunicazione e attività di marketing e promozioni in occasione del lancio e della vigenza della misura;
- promuovere la misura presso i propri associati, affinché la sostengano con campagne di sensibilizzazione del mercato e di promozione, in termini economici, dei veicoli ammissibili a contributo regionale;
- coinvolgere i propri associati nella fase di caricamento delle domande di contributo sulla piattaforma informatica del Soggetto Gestore Unioncamere Lombardia, in fase di prenotazione dei veicoli presso i concessionari;

- promuovere l'invio dei listini dei modelli base dei veicoli incentivati, al netto di eventuali allestimenti opzionali, a Regione Lombardia e a Unioncamere, riferiti alla data del 2 agosto 2018.

Articolo 5 – Modalità di attuazione e Organi di coordinamento

Per il coordinamento e l'attuazione del Protocollo di Intesa è istituito un Comitato Tecnico, che svolge funzioni di coordinamento, pianificazione e controllo.

Il Comitato Tecnico non comporta oneri aggiuntivi sui bilanci delle Parti. E' composto dal Direttore Generale competente in materia di sviluppo economico o suo delegato, Dirigenti e funzionari di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e delle associazioni firmatarie ed è presieduto dal Direttore Generale competente in materia di Ambiente di Regione Lombardia o suo delegato.

Le Parti si coordinano attraverso gli organi di cui al presente articolo e assicurano il costante coinvolgimento degli altri soggetti pubblici e privati interessati.

Agli incontri del Comitato Tecnico, che non dà diritto a nessun tipo di gettone, rimborso o emolumento, possono partecipare anche dirigenti e funzionari di enti e società controllate da Regione Lombardia.

Il Comitato Tecnico si impegna a verificare periodicamente gli avanzamenti attraverso gli strumenti e le modalità di monitoraggio elencate di seguito:

- aggiornamento costante con gli strumenti di comunicazione elettronica (e-mail);
- incontri (di norma trimestrali) di avanzamento e verifica.

Articolo 6 – Disposizioni finanziarie

L'attuazione del presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri tra le Parti.

Articolo 7 – Modifiche

Qualora in corso d'opera e per qualsivoglia motivo si rendano necessari interventi di modifica o integrazione degli impegni, questi devono essere concordati e approvati per iscritto tra le Parti.

Articolo 8 – Durata

Il presente Protocollo ha validità di 2 anni dalla sottoscrizione.

Potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti per un ulteriore biennio.

Art. 9 – Risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile.

Ad ogni modo per qualsiasi controversia dovesse insorgere nel corso dell'affidamento le parti convengono la competenza del Foro di Milano.

Milano li _____

Il Direttore Generale all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia

Il Direttore Generale allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia

Il Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia

Il ANFIA

Il UNRAE

Il FEDERAUTO

Il FEDERMOTORIZZAZIONE

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2018

D.g.r. 2 agosto 2018 - n. XI/501
Deferimenti in merito alla ripartizione delle risorse del
fondo sociale regionale 2018

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n.1;

Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n.23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Vista la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con particolare riferimento all'art.11, lett. l) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Sociale Regionale;

Vista inoltre la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);

Richiamata la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» (PRS) - Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - in cui si prevede lo sviluppo della rete delle unità di offerta sociali al fine di:

- adottare una lettura del bisogno più efficace, in un'ottica preventiva, di differenziazione, di integrazione tra i settori sanitario e sociosanitario e di personalizzazione degli interventi;
- realizzare la semplificazione dell'accesso ai servizi promuovendo attività di informazione, orientamento e accompagnamento della persona;
- garantire una presa in carico che tenga conto dei bisogni complessivi della persona;
- rafforzare gli interventi e i servizi per la famiglia e l'infanzia;
- potenziare gli interventi domiciliari a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità;

Richiamata la d.g.r. 27 giugno 2013, n. X/326 «Determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2013» che ha previsto, quale declinazione attuativa del principio di integrazione tra i diversi livelli istituzionali nei processi di analisi e di risposta al bisogno evitando duplicazioni e frammentazione nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi, e contestualmente garantendo appropriatezza nella risposta, la costituzione di una specifica Cabina di regia integrata tra ATS, ASST e Comuni;

Vista la d.g.r. 20 novembre 2017 n. X/7404 «Determinazioni in merito ai criteri per l'assegnazione ai Comuni delle risorse del Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - Annualità 2018 in attuazione del d.lgs n. 65/2017»;

Richiamata inoltre la d.g.r. 28 dicembre 2018 n. X/7631 «Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020» che individua tra le priorità, in continuità col precedente triennio di programmazione sociale, lo sviluppo di sistemi di conoscenza orientata a meglio identificare i reali bisogni della persona e della famiglia, la definizione di percorsi di presa in carico integrati tra Aziende sanitarie e Comuni, la ricomposizione tra risorse locali, regionali, statali e comunitarie destinate allo sviluppo del welfare lombardo, anche attraverso la Cabina di regia di cui alla d.g.r. n.326/13;

Vista la d.g.r. 4 aprile 2018, n. XI/4 «Ampliamento della Misura Nidi Gratis 2018-2019»;

Ritenuto opportuno che le risorse del Fondo Sociale Regionale siano utilizzate dagli Ambiti territoriali nel rispetto della programmazione sociale territoriale 2018-2020 e che le modalità di utilizzo siano condivise all'interno della Cabina di regia di cui all'art 6, comma 6, lett. f) della l.r. n. 23/15 e alle delibere n. 326/13 e n. 7631/17, affinché si sviluppino un approccio più integrato tra ATS, ASST e Comuni, sia in risposta ai bisogni sociosanitari e sociali espressi dalle persone sia alla necessità di un migliore utilizzo di tutte le risorse regionali e statali assegnate;

Considerato che le risorse di parte corrente del Fondo Sociale Regionale ammontano complessivamente per l'anno 2018

a euro 54.000.000,00 destinate a cofinanziare le unità di offerta sociali, servizi e interventi, afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare attenzione alle situazioni caratterizzate da specifiche fragilità socio-economiche;

Vista la d.g.r. 29 marzo 2006 n. VIII/2222 «Ripartizione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi per l'anno 2006», in particolare l'Allegato 1, nel quale si prevede l'introduzione progressiva entro il 2009 del criterio di assegnazione del Fondo Sociale Regionale per quota capitaria secondo il seguente schema:

- nel 2007 assegnazione 50% su base capitaria e 50% su base spesa storica;
- nel 2008 assegnazione 75% su base capitaria e 25% su base spesa storica;

Valutato successivamente che il passaggio ad un'assegnazione delle risorse per quota capitaria comporta significative variazioni, positive e/o negative, nelle somme assegnate e che occorre tener conto anche delle caratteristiche della rete delle unità di offerta presenti in ciascun Ambito territoriale, sempre in continua evoluzione;

Valutato altresì la progressiva riduzione negli anni delle risorse derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali che ha portato alla decisione di mantenere il criterio di riparto del Fondo Sociale Regionale introdotto per l'anno 2007, 50% su base capitaria e 50% su spesa storica, fino al 2017;

Considerato che l'introduzione di un nuovo criterio, strutturato e adeguato all'attuale rete delle unità di offerta comporta necessariamente la messa a punto di sistemi di verifica e controllo, sempre più precisi e affidabili, sull'utilizzo delle risorse assegnate e sulla loro coerenza con la programmazione regionale;

Preso atto dell'attuale sistema di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale e dell'applicazione dei controlli di primo e secondo livello, che consentono di ottenere informazioni e dati più affidabili per la programmazione regionale;

Preso atto altresì dell'introduzione dell'Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali (AFAM), che costituisce lo strumento di riferimento per il monitoraggio della rete di tutte le unità di offerta attive in Lombardia;

Ritenuto quindi opportuno introdurre in via sperimentale per l'anno 2018 un nuovo criterio strutturato come segue:

- 50% delle risorse ripartite per quota capitaria (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2017);
- 25% delle risorse ripartite sulla base dei seguenti dati:
 - a) numero posti delle unità di offerta sociali attive (Anagrafica regionale AFAM);
 - b) numero utenti dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, persone con disabilità e minori (rendicontazione Fondo Sociale Regionale 2017);
 - c) numero minori in affido familiare (rendicontazione Fondo Sociale Regionale 2017);
- 25% delle risorse ripartite sulla base del numero di unità di offerta sociali cofinanziate con il Fondo Sociale Regionale (rendicontazione 2017) rapportato sul totale delle unità di offerta sociali presenti nell'Ambito territoriale (Anagrafica regionale AFAM);

Ritenuto inoltre opportuno introdurre, con l'applicazione del criterio sperimentale, un correttivo finalizzato a contenere le variazioni più significative della nuova assegnazione delle risorse, rispetto alle somme assegnate con il Fondo Sociale Regionale 2017, nella misura massima di +5% per le variazioni positive e di -5% per quelle negative;

Considerato di monitorare la prima applicazione sperimentale del sopra citato criterio di riparto attraverso un gruppo tecnico formato da funzionari della D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità e da una rappresentanza di ANCI Lombardia che, entro il mese di febbraio 2019, valuterà l'applicazione del criterio al fine di formulare la proposta per il riparto del Fondo Sociale Regionale 2019;

Visto l'Allegato A «Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2018», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Determinato di assegnare agli Ambiti territoriali dei Comuni, tramite le Agenzie di tutela della salute (ATS), le risorse del Fondo Sociale Regionale per finanziare nell'esercizio 2018 la rete delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, nel rispetto della programmazione come indicato nell'Allegato B, parte integrante